



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

MAZZINIDAVINCI

Istituto Secondario Superiore Statale Savona
servizi commerciali - servizi socio sanitari - manutenzione ed assistenza tecnica



Sede, segreterie, presidenza: via Aonzo, 2 - tel. 019.824450 - fax 019.825966

Succursale: via alla Rocca, 35 - tel. 019.820584 - fax 019.820584

Succursale: via Oxilia, 26 - tel. 019.804749 - fax 019.804749

E-mail: svis00600t@istruzione.it - svis00600t@pec.istruzione.it

Web: mazzinidavinci.gov.it - C.F. 80008010094

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

attività a.s. 2018/2019

Circolare n. 64

Savona lì, 13/11/2018

A tutti i docenti di sostegno

OGGETTO: individuazione dei "preposti" nelle "Istituzioni Scolastiche" - Docenti di sostegno

In merito alla figura dei docenti di sostegno si precisa quanto segue:

- non solo i docenti che svolgono attività nei laboratori si configurano come preposti ma anche altri lavoratori che svolgono funzioni specifiche le cui responsabilità evidenziano il ruolo di preposto, come definito dall'art.2 del D.lgs. 81/08. Tra questi si individuano, ad esempio, il DSGA, il primo collaboratore del DS, i "responsabili di plesso", i responsabili per l'alternanza scuola lavoro, ecc.;

- con la pubblicazione dei D.lgs. 81/08 e 106/09 il ruolo dei preposti assume un'importanza strategica in una prospettiva di gestione della sicurezza, e nei loro confronti sono previsti specifici ed obbligatori interventi di formazione e di aggiornamento. Da quest'obbligo di formazione, in capo al Datore di Lavoro, ovvero al Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art.37 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. e in base a quanto previsto dall'Accordo Stato - Regioni del 21/12/2011, nasce, procedendo a ritroso, l'indispensabile necessità di individuare i preposti, soprattutto laddove, come nel caso della scuola, l'organizzazione nel lavoro non li contempla in modo esplicito;

- l'individuazione dei preposti si basa sul dettato del citato art.2 del D.lgs. 81/08 il quale definisce il "preposto" come quella persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Si evidenzia che, lo stesso art. 2, ricorda espressamente che sono equiparati a lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali (VDT), limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o laboratori in questione.

In sintesi, gli elementi essenziali della definizione, che permettono di comprendere il ruolo dei preposti, sono essenzialmente tre: il fatto di espletare poteri gerarchici e funzionali, il fatto di sovrintendere alle attività e quello di controllare l'esecuzione del lavoro;

- l'individuazione dei preposti è parte integrante del "Documento di Valutazione dei Rischi" che il Datore di Lavoro ovvero il Dirigente Scolastico, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, definisce e aggiorna annualmente, nonché parte integrante dell'Organigramma Scolastico della Sicurezza;

- l'art. 299 del D.lgs. 81/08 afferma che le posizioni di garanzia relative al Datore di Lavoro ovvero DS, dirigente e preposto gravano su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i rispettivi poteri giuridici. Quindi sarebbe comunque sanzionabile (per non aver ottemperato all'obbligo di formazione del preposto) quel DS che omettesse di individuare un preposto in una persona che, all'interno dell'organizzazione scolastica, svolgesse, "de facto", il ruolo di preposto;



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

MAZZINIDAVINCI

Istituto Secondario Superiore Statale Savona
servizi commerciali –servizi socio sanitari – manutenzione ed assistenza tecnica



Sede, segreteria, presidenza: via Aonzo, 2 - tel. 019.824450 - fax 019.825966

Succursale: via alla Rocca, 35 - tel. 019.820584 - fax 019.820584

Succursale: via Oxilia, 26 - tel. 019.804749 - fax 019.804749

E-mail: sviss00600t@istruzione.it - sviss00600t@pec.istruzione.it

Web: mazzinidavinci.gov.it - C.F. 80008010094

- sempre nella logica dell'art. 299 sopra citato, non è corretto ritenere che la persona individuata come preposto possa rifiutare tale ruolo, dovendo essere vista la sua individuazione più come un'azione di indispensabile trasparenza rispetto ad una funzione che comunque esplica nei confronti degli allievi o di altri lavoratori, piuttosto che una coercizione esercitata dal DS;

- tra le figure scolastiche individuate come preposti si evidenziano in particolare gli insegnanti coinvolti nelle attività didattiche che richiedono l'utilizzo di laboratori o di aule attrezzate, di conseguenza si individuano gli insegnanti tecnico-pratici, i docenti teorici che insegnano discipline tecniche o tecnico-scientifiche, gli insegnanti di area scientifica nonché i docenti di sostegno;

- non è necessario alcun atto formale di nomina da parte del DS, essendo il preposto individuabile già sulla base dei compiti che svolge concretamente, con riferimento anche al dettato dell'art.19 del D.lgs. 81/08. E' proprio sulla valutazione dei "compiti" che si individuano come preposti anche i docenti di sostegno;

- si evidenzia che il docente di sostegno è un insegnante specializzato con l'obiettivo di garantire le attività di sostegno alle classi nelle quali è inserito un alunno disabile, diventando così contitolare della classe. Concorre al successo dell'inserimento dell'alunno H nel contesto scolastico, favorendo la diffusione della cultura dell'integrazione, curando la documentazione specifica, assumendo la corresponsabilità delle attività didattiche della classe. Garantisce la realizzazione del Piano Educativo Individualizzato predisponendo tutto il materiale individualizzato e/o differenziato (per obiettivi, contenuti, metodi,) necessario. In particolare, [la frequentazione dei laboratori da parte degli allievi in situazione di handicap](#), certificata secondo la L. 104/92 o con diagnosi di sindrome da deficit di attenzione o iperattività, per la specificità degli ambienti e i rischi connessi, richiede una particolare attenzione, che il SPP dovrà gestire con gli insegnanti di laboratorio e di sostegno;

- l'iscrizione ad istituti tecnici, professionali e artistici, da parte di allievi in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale certificati con le modalità di cui al DPR 24/02/94 (modificata dalla L. 122/10), è subordinata all'acquisizione da parte della scuola di un certificato dell'ASL che attesti l'idoneità alla frequenza in relazione alla loro incolumità (Circolare Ministero Pubblica Istruzione n. 363 del 23/12/94). E' evidente che la sicurezza tecnico-strutturale e organizzativa dei laboratori rappresenta il presupposto per ogni ulteriore azione specificatamente dedicata a questi allievi, idonea a contrastare fattori di rischio correlati ad una possibile ridotta percezione del rischio, o difficoltà di integrazione con il gruppo classe, o scarsa autonomia nelle fasi di organizzazione del lavoro. Per tali azioni il supporto dei docenti di sostegno è fondamentale;

- un'ultima ma non esaustiva osservazione riguarda le procedure assicurative. [Gli insegnanti sono assicurati all'INAIL](#) se rientrano nel campo di applicazione della tutela così come individuato dagli articoli 1 e 4 del TU. In particolare:

a) se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoproiettori, ecc.) ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove siano presenti le suddette macchine

b) se sono direttamente adibite alle seguenti attività (art.1 punto 28 e 4 punto 5 del TU): esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche, esercitazioni di lavoro

c) se sono adibiti ad attività di sostegno.

Quindi anche l'attività di sostegno, che si configura come teorico-pratica, di assistenza comprendente esercitazioni pedagogiche e pratiche nei diversi momenti della giornata, rientra nelle attività protette, comportando tra l'altro un rischio legato non solo alle modalità di svolgimento dell'insegnamento ma anche alle condizioni psicofisiche dell'allievo affidato alle cure dell'insegnante.

Il Dirigente Scolastico Reggente

(prof. Alfonso GARGANO)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93